**Decr. 18/05/2018 Min. economie e finanze**

**Semplificazione del Documento unico di programmazione semplificato.**

**Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 giugno 2018, n. 132.**

**Art. 1.** **Allegato 4/1 - Principio contabile applicato concernente la programmazione**

1. Al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'[*allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART314,__m=document), sono apportate le seguente modifiche:

a) il paragrafo 8.4, è sostituito dal seguente:

«8.4. Il documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il documento unico di programmazione semplificato, guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente è predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il documento individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Il DUP semplificato deve indicare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

Gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

A tal fine il documento unico di programmazione semplificato deve contenere l'analisi interna ed esterna dell'ente illustrando principalmente:

1) le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio economica dell'ente;

2) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali;

3) la gestione delle risorse umane;

4) i vincoli di finanza pubblica.

Con riferimento all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione almeno triennale il DUP semplificato deve definire gli indirizzi generali in relazione:

a) alle entrate, con particolare riferimento:

ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici;

al reperimento e all'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

all'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità;

b) alle spese con particolare riferimento:

alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, alla programmazione del fabbisogno di personale e degli acquisti di beni e servizi;

agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;

ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

c) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi equilibri in termini di cassa;

d) ai principali obiettivi delle missioni attivate;

e) alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio, alla programmazione dei lavori pubblici e delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;

f) agli obiettivi del gruppo amministrazione pubblica;

g) al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'[*art. 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000593981ART981,__m=document);

h) ad altri eventuali strumenti di programmazione.

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:

a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'[*art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART45,__m=document), e regolato con [*decreto 16 gennaio 2018, n. 14*](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000861606ART0,__m=document), del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'[*art. 58, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000607222ART106,__m=document), convertito con modificazioni dalla [*legge 6 agosto 2008, n. 133*](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000609570ART0,__m=document);

c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'[*art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016*](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART45,__m=document) e regolato con [*decreto 16 gennaio 2018, n. 14*](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000861606ART0,__m=document), del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'[*art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007*](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000593981ART981,__m=document);

e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'[*art. 16, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000755134ART40,__m=document), convertito, con modificazioni dalla [*legge 15 luglio 2011, n. 111*](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000755664ART0,__m=document);

f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del [decreto legislativo n. 30](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000159864ART0+10LX0000166060ART0+10LX0000301579ART0+10LX0000492595ART0+10LX0000642112ART0+10LX0000782953ART0+10LX0000825802ART0,__m=document)marzo 2001, n. 165;

g) altri documenti di programmazione.

Infine, nel DUP, devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti possono utilizzare, anche parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica.»;

b) dopo il paragrafo 8.4 è aggiunto il seguente:

«8.4.1. Il documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti.

Ai comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento unico di programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.

In estrema sintesi il DUP deve in ogni caso illustrare:

a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;

b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;

c) la politica tributaria e tariffaria;

d) l'organizzazione dell'ente e del suo personale;

e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;

f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Anche gli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica.»;

c) dopo il paragrafo 11 è aggiunta l'appendice tecnica e l'esempio n. 1 - Struttura tipo di DUP semplificato:

*Nota metodologica*

**Con riferimento al procedimento di approvazione del DUP e della relativa nota di aggiornamento, dal vigente quadro normativo risulta:**

1. che il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio “per le conseguenti deliberazioni”. Pertanto il Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato a luglio e lo adotta con apposita delibera.
2. La deliberazione del Consiglio concernente il DUP può tradursi:

a) in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

b) in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

3. La deliberazione del DUP presentato a luglio costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione dell’ente.

4. L’assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP è dettata dal fine di lasciare agli enti ampia autonomia nell’esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico, fermo restando che il Consiglio deve assumere “le conseguenti deliberazioni”.

5. Il termine del 15 novembre per l’aggiornamento del DUP comporta la necessità, per il Consiglio di deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell’eventuale nota di aggiornamento.

6. La deliberazione consiliare concernente il DUP non è un adempimento facoltativo, anche se non è prevista alcuna sanzione.

7. Considerato che la deliberazione del Consiglio concernente il DUP presentato a luglio ha un contenuto di indirizzo programmatico è necessario il parere dell’organo di revisione sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio, reso secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente.

8. La nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificare entrambe le seguenti condizioni:

a) il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio; b) non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato.

9. Ove presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo; pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011.

10. Lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente; qualora presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell’ordine indicato.

11. La disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale. 12. In caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.